



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 21/01/2010

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI
PER LO SVILUPPO 18 dicembre 2009, n. 604**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 4,925 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Soletto (Le), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Soletto Città del Sole S.r.l., con sede legale in Roma (Rm).

Il giorno 18 dicembre 2009, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Soletto Città del Sole S.r.l., con nota prot. n. 38/8260 del 23.07.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 4,925 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Soletto (Le);

con nota prot. n. 8918 del 13.08.2009 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 24 settembre 2009.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 8049 del 27.07.2009, rilascia nullaosta alla costruzione definitiva dell'intero impianto condizione che tutte le opere siano realizzate in conformità con la documentazione progettuale presentata. Il nullaosta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Soletto Città del Sole S.r.l.; inoltre, l'elettrodotto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta di competenza che sarà rilasciato dopo esito favorevole del sopralluogo tecnico, e dopo verifica di compatibilità elettromagnetica tra l'elettrodotto e gli impianti TLC interessati, secondo quanto previsto dalla normativa C.C.I.T.T. serie K-L e C.E.I. 103-6;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 15454 del 17.09.2009, dichiara che l'area interessata non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela ai sensi del D.Lvo. 42/2004 pertanto ritiene di non rilevare motivi ostativi sotto il profilo paesaggistico. Si consiglia tuttavia per un migliore inserimento dell'opera nel contesto la messa a dimora di piante a fusto lungo la recinzione perimetrale;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 7812 del 29.06.2009, rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto. In ogni caso al fine di evitare possibili interferenze con resti archeologici eventualmente presenti nel sottosuolo, si ritiene necessario che tutti i lavori previsti di movimento terra, compresi quelli per la realizzazione dei cavidotti, siano sottoposti a continuo controllo da parte di questa Soprintendenza o da archeologi, di comprovata esperienza, qui accreditati, a tale scopo è fatto obbligo comunicare con congruo anticipo la data di inizio lavori;
- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale di Lecce, prot. n. 18643 del 23.09.2009, conferma quanto riportato nella nota prot. n. 17219 del 02.02.2009 con cui rilascia nulla osta alla realizzazione del progetto, precisando che comunque devono essere rispettate le norme tecniche in vigore sotto la responsabilità dal titolare dell'attività al quale spettano anche gli obblighi di cui al D.M. 10.03.1998 e D.Lvo. 81/2008;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica, prot. n. 10194 del 24.09.2009, rilascia parere favorevole per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, avendo rilevato la mancanza di vizi di legittimità con l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal comune di

Soletto;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici, prot. n. 24482 del 19.06., comunica che dall'esame del progetto risulta che l'intervento è previsto in zona "agricola E1" quindi nel caso in cui il comune dovesse rilevare che l'impianto in progetto è in variante allo strumento urbanistico, prima dell'approvazione definitiva dovrà richiedere parere di conformità morfologica ai sensi dell'art. 89 del T.U. 380/2001. Si fa inoltre presente che non è evidente come si farà fronte alle esigenze idriche dell'impianto, pertanto qualora si rendesse necessario realizzare un pozzo, si dovrà fare richiesta di autorizzazione alla trivellazione a questo Ufficio;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - Struttura di Lecce, prot. n. 5666 del 16.09.2009, rilascia nulla osta per quanto di competenza;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione di Lecce - Vincolo Idrogeologico, prot. n. 2150/2009 del 18.09.2009, l'area individuata non ricade all'interno di quelle soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, e pertanto non occorre nulla osta;
- Regione Puglia - Area politiche per lo Sviluppo Rurale - ufficio Provinciale Agricoltura, prot. n. 53683 del 22.10.2009, rilascia nulla osta per quanto di competenza;
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 11791 del 21.09.2009, dall'esame degli elaborati trasmessi si è rilevato che il progetto non presenta condizioni di incompatibilità con le perimetrazioni del P.A.I.;
- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Lecce, prot. n. 29982 del 23.09.2009 rilascia nulla-osta alla realizzazione ed esercizio dell'impianto a condizione che:
 - si favorisca il recupero delle acque meteoriche per il lavaggio periodico dei pannelli;
 - si faccia espresso divieto di utilizzo di diserbanti chimici e comunque si effettuino le operazioni di diserbaggio esclusivamente mediante attrezzature meccaniche;
 - si faccia espresso divieto di utilizzo di prodotti chimici e comunque non ecocompatibili, per le operazioni di pulizia dei pannelli, che le stesse si effettuino mediante l'utilizzo di acqua di recupero delle precipitazioni atmosferiche; inoltre, si devono esplicitare le operazioni di approvvigionamento idrico e gestione delle acque;
 - si preveda l'infissione diretta dei montanti di sostegno, di telai e pannelli fotovoltaici, tramite battipalo o vitone senza l'utilizzo di plinti di fondazioni in cemento, che il medesimo accorgimento venga adottato anche per i pali di recinzione, laddove non si ritenga utile optare per una recinzione naturale (sieve);
 - si verifichi la coerenza dell'insediamento produttivo con il Piano di Coordinamento della provincia di Lecce (P.T.C.P.);
 - si forniscano le necessarie informazioni tecniche sulla scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna, in conformità con L.R. 15/2005, al fine di poter valutare l'inquinamento luminoso e relativa relazione sulla minimizzazione dello stesso;
 - si rispettino le procedure di legge, per la cantierizzazione delle terre e delle rocce da scavo eventualmente utilizzate per riempimenti e livellamenti;
 - la realizzazione dell'impianto sia meno invasiva possibile per il terreno che la ospita, e che dopo le operazioni di montaggio lo stesso venga riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse.

Le specificazioni e le ulteriori informazioni tecniche richieste dovranno essere presentate prima della cantierizzazione dell'impianto ed espressamente approvate nei loro contenuti tecnici e procedurali e sono da considerarsi propedeutici ai fini della realizzazione dell'impianto;

- Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - Servizio Rifiuti, Scarichi, Emissioni e Politiche Energetiche, prot. n. 65812 del 24.08.2009, comunica che:
 - si esprime parere favorevole alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto, relativamente ai campi elettromagnetici generati dallo stesso. Prima della messa a regime dell'impianto sarà necessario confermare attraverso una campagna di misure strumentali i valori di campo indicati in sede di progetto

previsionale;

- si esprime parere favorevole, per quanto attiene la gestione dei rifiuti, la contaminazione del suolo e sottosuolo, a condizione che la gestione dei rifiuti si conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. sia in fase di cantiere che di dismissione dell'impianto; e a condizione di porre i trasformatori contenenti olio su idonea piattaforma che in caso di rottura degli stessi garantisca il contenimento dell'olio;

- si esprime parere favorevole preventivo per quanto concerne il servizio Strade, il parere definitivo resta subordinato all'approvazione del progetto esecutivo, il quale dovrà illustrare in dettaglio le modalità e l'estensione delle opere di ripristino stradale;

- si esprime parere favorevole, per quanto attiene le risorse naturali, in quanto l'impianto non ricade in aree protette nazionali ex L. 394/1931, aree protette regionali ex L.R. 19/1997, aree pSIC di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", aree ZPS di cui alla Direttiva 79/709/CEE "Uccelli", e Zone Umide di cui alla Convenzione di Ramsar;

• Comune di Soleto, rilascia parere favorevole, alla costruzione ed esercizio dell'impianto allegando la relativa autorizzazione paesaggistica;

• Comune di Galatina, prot. n. 20090024511 del 19.06.2009, comunica di non rilevare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento;

• Comune di San Donato di Lecce, prot. n. 7468 del 17.09.2009, rilascia parere favorevole a condizione che, ad ultimazione lavori, si proceda alla realizzazione del tappetino di usura in conglomerato bituminoso sull'intera sede stradale;

• Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0015474 del 17.09.2009 rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

• Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 036787 del 01.09.2009, conferma in ordine ai soli interessi della Marina Militare il nulla osta già rilasciato con nota prot. n. 023099 del 25.05.2009;

• Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 45527 del 16.09.2009 rilascia il nullaosta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza;

• ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 16/906/ED del 21.09.2009, rilascia parere favorevole a condizione che:

- si predispongano adeguate misure per evitare la dispersione sul terreno delle acque di lavaggio dei moduli in occasione delle periodiche operazioni di lavaggio;

- si determinino e attuino le fasce di rispetto, per quanto attiene al cavidotto, in conformità ai criteri del DPCM 08.07.03.

Per quanto attiene la gestione delle acque meteoriche, questa dovrà rispettare quanto contenuto nel Piano Direttore approvato con D. n. 191/CD/A del 13.06.02 nonché le disposizioni della Provincia Competente in materia di autorizzazione e controllo;

• Snam Rete Gas S.p.A. - Distretto Sud Orientale, prot. n. 921 del 24.09.2009, conferma il parere espresso con nota prot. n. DISTBRIN/Cop/28/cc del 19.08.2009, a condizione che:

- gli attraversamenti elettrici il cavo di segnale e il cavidotto in corrispondenza dell'attraversamento in sovrappasso con il metanodotto, non potranno essere costruiti in tubo portacavo per almeno 6,6 metri (3 metri da entrambi i lati del metanodotto);

- nell'attraversamento, la distanza minima, misurata in senso verticale, tra le superfici affacciate non potrà essere inferiore a 0,5 metri;

- la rete di terra del cavidotto, costituita da una corda di rame nudo, in corrispondenza dell'attraversamento con il metanodotto dovrà essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza di 12,6 metri;

- eventuali opere accessorie dovranno essere preventivamente autorizzate, se ricadenti nell'ambito della

fascia di rispetto dei metanodotti;

- nel corso dei lavori, nessun transito con mezzi pesanti, deposito materiali e/o intervento di qualsiasi genere potrà essere effettuato entro la fascia di rispetto delle condotte in esercizio;
- la ditta Soleto Città del Sole S.r.l. solleva Snam Rete Gas S.p.A. da qualsiasi responsabilità per i danni che potrebbero derivare al metanodotto, persone e/o cose per eventi dipendenti dai lavori eseguiti per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Si ricorda che il soggetto proponente prima di intraprendere qualsiasi attività operativa all'interno della fascia di rispetto del metanodotto, dovrà inderogabilmente avvisare la Snam Rete Gas S.p.A. allo scopo di poter presenziare al picchettamento della condotta e sottoscrivere il relativo "verbale" nel quale sarà riportato anche il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori oltreché quello della sua compagnia assicuratrice;

- Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti, prot. n. 26756 del 26.06.2009, rilascia nulla osta tecnico raccomandando il rispetto di quanto previsto dal D.M. 24.11.1984 e s.m.i.;

- Soleto Città del Sole S.r.l., precisa che:

- per quanto riguarda le prescrizioni indicate dalla Provincia di Lecce, i trasformatori utilizzati sono del tipo in resina e quindi senza presenza di olio;

- per quanto concerne le indicazioni fornite dall'Ufficio Espropri, non è necessario attivare alcuna procedura di esproprio in quanto la società sta provvedendo alla stipula di contratti per l'area interessata dall'impianto mentre il tracciato dei cavidotti seguirà i tracciati stradali;

- per ciò che riguarda le condizioni dettate dall'Arpa, il lavaggio dei pannelli avverrà unicamente con acqua semplice non rendendo necessaria la raccolta della stessa, inoltre la richiesta compatibilità del impianto in progetto con il PTCP della Provincia di Lecce è stato confermato dallo stesso Ente nell'ambito del parere rilasciato;

- per ciò che riguarda Enel Distribuzione S.p.A. è già stata acquisita la soluzione tecnica minima e la relativa accettazione.

Rilevato che:

- la Società con nota del 5 novembre 2009 ha dichiarato di aver trasmesso copia del progetto definitivo adeguato a tutte le indicazioni e prescrizioni dettate in sede di conferenza di servizi;

- la Società con nota del 22 ottobre 2009 ha depositato copia degli atti di proprietà dell'area d'impianto;

- il legale rappresentante della Società Soleto Città del Sole S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di contratti di locazione sottoscritti in data 20/10/2009;

- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 11806 del 04 novembre 2009 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- ? impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,925 MW, ubicato nel Comune di Soleto;

- mentre le opere connesse ed infrastrutture consistono di:

- ? una linea elettrica interrata MT a 20 kV;

- ? una nuova Cabina di Consegna che sarà collegata in entra - esce sulla linea MT esistente "Sud

Industriale” alimentata dalla CP di Galatina da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea stessa;

- in data 18 novembre 2009 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Soletto Città del Sole S.r.l. ed il Comune di Soletto l’Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l’Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 23.11.2009 ha provveduto alla registrazione dell’Atto di Impegno al repertorio n. 010864 e della Convenzione al repertorio n. 010865;

- il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l’Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 4,925 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Soletto (Le).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

ART. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Soletto Città del Sole S.r.l. con sede legale in Roma alla via del Consolato n. 6, Partita IVA 09958921000 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 e della L.R. n. 31 del 21.10.2008, per la costruzione ed esercizio di:

? impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,925 MW, ubicato nel Comune di Soletto;

mentre le opere connesse ed infrastrutture consistono di:

? una linea elettrica interrata MT a 20 kV;

? una nuova Cabina di Consegna che sarà collegata in entra - esce sulla linea MT esistente "Sud Industriale" alimentata dalla CP di Galatina da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea stessa;

ART. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Soletto Città del Sole S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

? durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza a richiesta della stessa;

? durata illimitata, per le opere connesse ed infrastrutture in capo alla Società distributrice dell'energia.

ART. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate con la presente determinazione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46

e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

ART. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

ART. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e

Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Soletto (Le).

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 14 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
